



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno **6 / 02 / 2023**, alle ore **19.00**, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Via Dante, 50 si è riunita l'ASSEMBLEA STRAORDINARIA dell'Associazione TEATRO MANIAGO per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello statuto dell'Associazione alle direttive dell'art. 35 del D.L.gs 3 luglio 2017, n.177 (in seguito denominato Codice del terzo settore)
2. Iscrizione al RUNTS nazionale

Sono presenti:

Presidente: Bruna Luciana

Segretario: Petozzi Gabriele

Soci:

Barzan Arno, Bellus Marco, Bozzer Nicola, Del Tin Cristina, Giacomelli Mara, Siega Giannola,

Zilli Ornella

Deleghe:

Bellus Simone, Bertin Stefania, Bomben Gabriele, Brusadin Cristina, De Angelis Francesca,

Della Vedova Merlo Giuliano, Durì Davide, Petozzi Gaia, Rosa Samuele,

La riunione ha inizio alle ore 19.05.

Il presidente dà lettura del decreto n° 31625/GRFVG che notifica la **mancata iscrizione** dell'ente Associazione Teatro Maniago APS nel **Registro Unico del Terzo Settore** non avendo, per tempo, provveduto all'adeguamento alla normativa richiesto. Pertanto si rende necessario una nuova **pratica di iscrizione** che prevede, fra i vari documenti, l'approvazione dello **statuto** alla luce delle ultime variazioni/integrazioni suggerite dal CSV (Centro Servizi volontariato FVG). Nella speranza che questa nuova istanza possa arrivare a buon fine, senza nuovi intoppi, Il nuovo statuto viene approvato all'unanimità per alzata di mano.

La riunione si chiude alle 20.00

Il segretario

atto registrato a Pordenone il 08/02/2023
al n° 329 Mod. 3 con liquidati € ESENTE
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: 2

Il presidente

IL FUNZIONARIO
Fabio SANTIN





REPUBLICA DE CHILE

Ministerio de Educación
Dirección de Educación General

Santiago, Chile

Señor
Don

Presente

En atención a la solicitud de

información que se me ha presentado

relativa a la

gestión de la

comisión de

la

Atte.

Firma



allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 08/02/2023 al
n° 329 Mod. 3 con
liquidati € ESENTE di cui
per imposta IPOT. € 1

STATUTO SOCIALE ASSOCIAZIONE TEATRO MANIAGO APS

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile e dell'art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 17 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS), l'associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE TEATRO MANIAGO APS" di seguito detta "Associazione" con sede nel Comune di MANIAGO (PN). L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari c/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 2, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 2 - Oggetto sociale

L'Associazione persegue il fine esclusivo della promozione di iniziative a favore della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma I. dell'art. 5 del CTS:

- lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
inoltre, a titolo meramente esemplificativo, l'Associazione si propone di dare luogo a:

- promozione, produzione e distribuzione di spettacoli teatrali;
- promozione ed organizzazione di corsi di teatro;
- produzione e realizzazione di audiovisivi e di iniziative di carattere multimediale; promozione ed organizzazione di rassegne teatrali;
- promuovere e curare attività culturali e artistiche per la salvaguardia della lingua friulana;
- intraprendere qualsiasi attività che sia ritenuta utile e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale compresa la partecipazione ad altre associazioni provinciali, regionali o nazionali.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II SOCI - VOLONTARI - DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 3 - Soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette persone fisiche o tre APS). Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti e comunque il loro numero non può superare il 50% del numero delle associazioni di promozione sociale, comma 3. dell'art. 35 CTS che condividendo in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici, fiscali e telematici, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati, nel Consiglio Direttivo deve, entro 15 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, l'interessato, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno un mese nel libro dei soci;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- e) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- t) usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- g) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- h) concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- i) conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- j) rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

I soci sono obbligati a:

- k) rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- l) versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti entro i termini stabiliti;
- m) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- n) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017;

La qualità di socio si perde per:

- o) dimissioni volontarie;
- p) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- q) esclusione dovuta a:
 - mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
 - mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
 - mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- r) indegnità
- s) tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione
- t) l'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea come al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 4 bis - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi così come indicato dall'art. 18 del CTS

Art. 5 - Dipendenti e Collaboratori

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto indicato dall'art. 5 dello statuto, e solo quando ciò sia utile ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati, vedi art. 36 del CTS, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 6 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo

Qualora ne ricorreranno le condizioni stabilite dal CTS, l'Associazione potrà eleggere:

- c) l'Organo di Controllo, collegiale omonocratico
- d) il Revisore legale dei conti, collegiale omonocratico.

Art. 7 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno;

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci o da almeno metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno cinque giorni prima a mezzo lettera raccomandata, consegnata a mano, o tramite fax, e-mail, mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o qualsiasi altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere **ordinaria** o **straordinaria**.

L'**Assemblea ordinaria** è validamente costituita in **prima** convocazione con la presenza almeno la metà più uno dei presenti e/o rappresentati e delibera a maggioranza dei voti. Nel caso di **seconda** convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e delibera sempre a maggioranza semplice; in caso di parità, l'Assemblea deve essere chiamata, subito, a votare una seconda volta.

L'**Assemblea straordinaria** è validamente costituita, in **prima** convocazione, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati, mentre in **seconda** convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della **maggioranza** dei presenti.

Le deliberazioni prese in conformità con lo statuto vincolano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L'Assemblea, di norma, vota per alzata di mano; per particolari motivi o argomenti, può essere effettuata la votazione a scrutinio segreto su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto. In questo caso devono essere scelti e nominati due scrutatori.

Art. 8 - Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci in seduta ordinaria

- 1) determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- 2) approva i bilanci o rendiconti di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- 3) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 4) nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- 5) nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera sull'esclusione degli associati;
- 8) fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, in mancanza, del Presidente, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali;
- 9) approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Presidente;
- 10) ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Presidente, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- 11) si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione, fra cui i regolamenti interni;
- 12) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 13) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

L'Assemblea straordinaria:

- 1) delibera le modifiche dello statuto;
- 2) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 24 seguente;
- 3) nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, dal Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 9 - Rappresentanza dei soci in Assemblea e svolgimento

Ciascun associato ha diritto ad un voto inoltre ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di 3 altri associati se il numero degli soci è inferiore a 500 e più di 5 associati se il numero di soci non è inferiore a 500.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice oppure da altra persona nominata dall'Assemblea, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione, nonché la validità della sua costituzione e delle eventuali deleghe.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il C.d. è formato da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea e scelti fra gli associati. Si applica l'art. 2382 del C. C.

Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo ambito, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Artistico. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili anche più volte consecutivamente.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

In caso di parità, nel voto segreto, se richiesto dal Presidente o da uno solo dei membri del Consiglio Direttivo la proposta si intende respinta.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate con invito personale almeno 3 (tre) giorni prima indicando l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste all'art. 26, c. 6, del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro Unico Nazionale o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo Al Consiglio Direttivo sono devoluti i più ampi poteri per l'amministrazione e la direzione dell'Associazione.

In particolare il C. D. svolge i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) redigere il bilancio annuale consuntivo o il rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS, nonché la relazione accompagnatoria da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- c) redigere eventuali Regolamenti interni;
- d) nominare i responsabili di eventuali sezioni interne;
- e) fissare la convocazione delle Assemblee ordinarie straordinarie;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei soci nonché gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci stessi;
- g) curare i rapporti con Enti pubblici e privati nell'interesse dell'Associazione;
- h) può incaricare persone di comprovata esperienza nel campo artistico per gestire, organizzare e dirigere eventi singoli con mandato a termine determinandone, eventualmente, il relativo trattamento economico.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per 4 anni e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria. Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Art. 13 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese e redige con il Segretario, il bilancio di esercizio; ha il compito di occuparsi dei beni mobili dell'Associazione e provvedere alla gestione degli stessi.

Art. 14 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS, deve essere nominato dall'Assemblea, anche monocratico.

Art. 15 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e, solamente, se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 16 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi dei soci aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- b) eventuali contributi straordinari, in relazione ad iniziative particolari che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c) contributi erogazioni o sponsorizzazioni di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti di ogni genere;
- d) sovvenzioni, donazioni, lasciti o versamenti volontari di terzi o degli associati;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive, comunque marginali e connesse con l'attività istituzionale;
- g) introiti derivanti dall'organizzazione di corsi, manifestazioni ed attività culturali ed artistiche in genere, tutte connesse con l'attività istituzionale;
- h) rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 17 - Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 18 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1° di gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede della Associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario o al Presidente. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione diretta presso la segreteria, mediante richiesta al Segretario o al Presidente. Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 e 14 del CTS deve essere curato dal Consiglio Direttivo come previsto dalla legislazione vigente in materia.

Art. 19 - Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- **libro degli associati**, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea**, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - **libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo**, tenuto a cura dello stesso organo;
 - **libro dei volontari**, tenuto a cura del consiglio direttivo
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo**, tenuto a cura dello stesso organo, qualora nominato.



TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 20 - Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 21 - Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$, degli associati. (art. 21, comma 3 Codice Civile) Il patrimonio dell'Associazione teatro maniago APS, nei termini previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 sarà devoluto previo parere positivo, dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o ai fini di utilità sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati.

Art. 22- STATUTO

Il presente Statuto è integrato da un Regolamento Approvato dall'Assemblea dei soci. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al CTS, ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del Codice civile e alle normative di settore in quanto compatibili.

Il presente statuto viene approvato dall'Assemblea dei Soci che attualmente costituisce la ASSOCIAZIONE TEATRO MANIAGO ATP

Maniago 06 /02/ 2023

Il segretario

Petozzi Gabriele

Il presidente

Bruna Luciana